



ASL Milano

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



**INTESA TRA
UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE DI MILANO
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO**

Al fine di garantire un approccio coordinato per la gestione della somministrazione dei farmaci nell'ambito scolastico, l'ASL di Milano e l'Ufficio Scolastico ambito territoriale di Milano concordano di sottoscrivere un documento condiviso nel rispetto delle reciproche competenze.

Visto il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le "Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico" predisposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute.

Considerato che:

la problematica connessa alla presenza di alunni che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è stata sottoposta all'attenzione delle Istituzioni;

l'esistenza di tali situazioni richiama l'attenzione sulla centralità degli alunni e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere;

l'utilità di predisporre un accordo, condiviso dalle parti, che individui un percorso d'intervento nelle singole situazioni è evidente;

Premesso che:

1. Occorre definire e garantire interventi finalizzati all'assistenza di studenti che, per patologie croniche od eventi acuti, necessitano di somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all'interno della struttura scolastica;
2. L'assistenza specifica agli alunni, che necessitano di somministrazione di farmaci, si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
3. La definizione delle modalità operative per la gestione dei singoli casi è definita da uno specifico **accordo, chiamato Protocollo**, redatto secondo gli indirizzi del presente documento, sottoscritto da:

- Famiglie o esercenti di potestà genitoriale
 - Dirigente scolastico
 - Medico ASL
 - Personale scolastico disponibile alla somministrazione
4. I genitori o gli esercenti di potestà genitoriale sono i primi responsabili della salute e della cura dei propri figli.
5. Resta ad ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Urgenza ed Emergenza (112) ogni qualvolta si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza;

Si conviene quanto segue

Art. 1 – Soggetti coinvolti

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, per le proprie responsabilità e competenze, i seguenti soggetti:

- Famiglie o esercenti di potestà genitoriale
- Dirigente scolastico
- Operatori scolastici (personale docente/ATA)
- Medici di famiglia o Pediatri di famiglia e/o Specialista
- Azienda Sanitaria Locale

Art. 2 – I genitori o tutori/esercenti la potestà genitoriale del minore

I genitori o tutori/esercenti la potestà genitoriale inoltrano formale richiesta di somministrazione del farmaco (allegato1) al Dirigente scolastico. La richiesta dovrà essere corredata dalla prescrizione del medico curante o del medico di famiglia o pediatra di famiglia o del medico specialista e avrà validità per l'intero ciclo scolastico.

Nel caso in cui la richiesta sia firmata da un solo genitore, questi deve autocertificare il consenso dell'altro.

Si precisa che sarà necessario sottoscrivere un nuovo protocollo:

- In caso di modifica della terapia nel corso del ciclo scolastico;
- Quando l'alunno cambia istituzione scolastica (per trasferimento o progressione ciclo);

In caso di variazione del personale scolastico addetto alla somministrazione sarà cura del Dirigente scolastico comunicare all'ASL un'integrazione con i nomi e le firme del nuovo personale addetto.

Il genitore fornisce al Dirigente scolastico:

- Il farmaco in confezione integra tenendo nota della scadenza, provvedendo alla sua sostituzione in tempo utile ed alla verifica periodica;
- Pronta segnalazione in caso di variazione nella terapia;
- I recapiti telefonici presso i quali è sempre reperibile;

Art. 3 – Il medico curante e/o specialista

Il medico curante e/o specialista rilascia la prescrizione per la somministrazione del farmaco a scuola tenendo conto dei seguenti criteri:

- La necessità assoluta di somministrazione in orario scolastico;
- La non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, indicando i tempi, la posologia, le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- La fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Il modulo di prescrizione deve contenere, esplicitati in modo chiaro, leggibile e senza possibilità di equivoci o errori:

- Cognome e nome del bambino e data di nascita;
- Nome commerciale del farmaco;
- Diagnosi, stato di malattia ;
- Descrizione dei sintomi che richiedono la somministrazione del farmaco;
- Posologia, modalità e tempi di somministrazione;
- Modalità di conservazione del farmaco;

Art. 4 – Il Dirigente Scolastico

Riceve la richiesta dei genitori o tutori/esercenti la potestà genitoriale del minore, corredata dalla prescrizione.

Ai fini della sottoscrizione del protocollo operativo per la somministrazione (allegato 2), individua ed autorizza il personale docente/ATA disponibile alla somministrazione del farmaco. Lo stesso personale sarà garante della corretta conservazione del farmaco. Individua un luogo idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci.

Avvisa i genitori, anche tramite un suo delegato, dell'assenza totale o parziale degli operatori scolastici disponibili alla somministrazione del farmaco.

In caso di indisponibilità di locali od operatori il Dirigente può procedere con la ricerca di altre soluzioni, come previsto dall' Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005.

In difetto delle condizioni sopra descritte il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o tutori/esercenti la potestà genitoriale.

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso (112) in tutti i casi in cui si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Art. 5 – Compiti dell'ASL - Medicina Preventiva nelle Comunità

Il Medico ASL valuta la congruità della richiesta del genitore e verifica che la prescrizione del medico di famiglia/pediatra di famiglia/specialista sia stata compilata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 3 della presente intesa.

Organizza, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, incontri che coinvolgano le parti interessate (familiari, personale scolastico, ecc.) per la gestione dei casi clinici più complessi.

Garantisce la realizzazione dell'attività di formazione per il personale scolastico, precisando quali siano gli eventuali sintomi da monitorare per la somministrazione, le modalità di somministrazione, gli effetti collaterali dopo la somministrazione del farmaco e su quale debba essere il comportamento più congruo da attuare nell'ipotesi che questi si presentino.

Art. 6 – Compiti del personale scolastico disponibile alla somministrazione

Il personale docente e/o ATA non è tenuto a somministrare farmaci nell'ambiente e in orario scolastico.

Il personale disponibile alla somministrazione del farmaco, che non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica, deve:

- Conoscere e aderire formalmente al protocollo operativo d'intervento;
- Provvedere alla somministrazione del farmaco secondo le indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione;
- provvedere alla corretta conservazione del farmaco;
- Partecipare all'incontro di formazione promosso dall'ASL.

Detto personale è sollevato da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica, se effettuata nelle modalità concordate ed indicate dal protocollo di Autorizzazione.

Art. 7 – Allegati all'Atto d'Intesa

Al presente atto di Intesa si allegano i seguenti moduli:

- richiesta di somministrazione del farmaco
- protocollo operativo per la somministrazione

che ne costituiscono parte integrante.

Art. 8 – Pubblicizzazione dell'Atto d'Intesa

Ciascuna delle organizzazioni che concordano la presente intesa si fa carico, per quanto di competenza, dell'adeguata diffusione della stessa da parte del proprio personale.

Art. 9 – Durata della validità dell'Atto d'Intesa

Il presente accordo ha validità a partire dalla data della stipula ed è soggetto a tacito rinnovo fino ad eventuali modifiche normative, di specifiche necessità o di richiesta di una delle parti firmatarie.

Visio si concorda

Milano, 16 GIU. 2015

per l'ASL di Milano

il Direttore Generale
Dr. G. Walter Iacobelli

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per le Lombardia:
Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 - 20146 MILANO

per l'Ufficio Scolastico
Ambito Territoriale di Milano

il Dirigente
Dr. Marco Bussètti